In data 30 novembre 2001 presso la sede della Jacorossi Imprese Srl in Roma , Via della Travicella, 61.

TRA

La Jacorossi Imprese srl - Settore Terziario
Rappresentata dal Dott. G. Gargiuto
" dall'Ing. R. Gasperoni

E

Le OO.SS. NAZIONALI

FILCAMS-CGIL	Rappresentata dal Sig. Piero Marconi
FISASCAT-CISL	Rappresentata dal Sig. Salvatore Falcone
UILTUCS-UIL	Rappresentata dal Sig. Paolo Poma

Le OO.SS. TERRITORIALI

FISASCAT - CISL	Rappresentata dalla Sig.ra Giovanna Catizone
	Rappresentata dal Sig. Mario lapia
UILTUCS-UIL	Rappresentata dal Sig. Michele De Simone
Unitamente alle RSA/RSU	Rappresentata dal Sig. Vittorio De Simone
	Rappresentata dal Sig. Claudio Altieri

PREMESSO

- Che Jacorossi Imprese Srl, è firmataria del verbale di accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro in data 27 ottobre 2000.

- Che visto le finalità e gli impegni assunti dai soggetti firmatari di tale accordo, lo stesso è da valere come parte integrante del presente verbale e pertanto se ne allega copia;

- Che, fermo restando quanto previsto all'art. 4 punto 4.2 della Convenzione sottoscritta in data 26/10/00 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Jacorossi Imprese Srl i dipendenti della Jacorossi Imprese Srl opereranno sull'intera area di attività della stessa e quindi anche esclusivamente alla gestione di altri contratti non rientranti nella suddetta Convenzione.

- Che a seguito degli incontri svolti tra le parti interessate alla gestione dell'accordo ministeriale, la Jacorossi Imprese Srl, comunicava alle OO.SS. Nazionali, CGIL, CISL, UIL,

- Che a seguito degli incontri svolti tra le parti interessate alla gestione dell'accordo ministeriale, la Jacorossi Imprese Srl, comunicava alle OO.SS. Nazionali, CGIL, CISL, UIL, la disponibilità ad incontrare le OO.SS. di categoria allo scopo di definire le modalità gestionali, operative ed economiche finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori assunti, a tempo indeterminato, già LSU, del bacino Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

- Che l'incontro con le OO.SS. Nazionali di categoria e la Jacorossi Imprese Srl veniva svolto in data 5/11/01, concordando, al termine del confronto, sulla opportunità di addivenire ad un contratto integrativo aziendale da valere quale accordo di 2° Livello al CCNL del "Terziario della Distribuzione e dei Servizi", definendo, in tale ambito, una strumentazione funzionale anche per la riqualificazione e per il mantenimento dei livelli occupazionali fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità;
- Che in tale ambito, al fine di operare per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati, le parti convenivano di attivare un modello/sistema di "Relazioni Sindacali" finalizzato ad una gestione mirata e dinamica dell'accordo di 2° livello;

TUTTO CIO' PREMESSO

In coerenza con le direttive europee relative alla consultazione/informazione, Le parti definiscono quanto segue:

ACCORDO AZIENDALE NAZIONALE
JACOROSSI IMPRESE SRL SETTORE TERZIARIO

ART. 1) SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

1.1 In relazione a quanto dichiarato in premessa e a quanto previsto dal CCNL in materia di Relazioni Sindacali, le parti hanno concordato di definire norme, funzioni e procedure così come riportato in seguito.

1.2 Le parti intendono strutturare un articolato sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, un livello di confronto territoriale al fine di meglio rispondere alle esigenze delle unità periferiche, individuando le soluzioni più idonee che favoriscono, nel contempo,

i diritti, il miglioramento degli imprescindibili obiettivi tecnico-commeciali ed economici della Jacorossi Imprese Srl Settore Terziario.

In coerenza con quanto enunciato in premessa, le parti ribadiscono l'esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali:

- Il livello nazionale, che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le federazioni di FILCAMS/CGIL, FISASCAT/CISL, UILTUCS/UIL e il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA e le relative strutture territoriali FILCAMS/CGIL, FISASCAT/CISL, UILTUCS/UIL.

 A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di secondo livello, delle materie a loro attribuite dal protocollo del 23/7/93 e del Dicembre 98 (Patto di Natale), del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, nonché le informazioni di rilevanza generale per la Jacorossi Imprese Srl Settore Terziario;

- Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite, le R.S.U o le R.S.A., congiuntamente alle OO.SS. territoriali, per quanto attiene la gestione di materie delegate dal CCNL del terziario, l'applicazione/gestione dell'accordo nazionale di secondo livello.

1.3 LIVELLO NAZIONALE;

Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie negoziali

- Andamento economico e produttivo Aziendale
- Investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
- Livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego;
- Interventi di modifica sull'organizzazione del lavoro di natura nazionale;
- Formazione (anche in riferimento alla sicurezza), così come prevista al successivo art.3;
- Obiettivi di budget;
- Interventi di sicurezza ed ambiente di lavoro;

Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la Direzione dell'Azienda incontrerà le OO.SS. dei lavoratori a livello nazionale, per fornire le informazioni previste dal vigente CCNL.

In occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le parti, fermo restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato.

1.4 LIVELLO DECENTRATO

Tenuto conto che la struttura organizzativa della Jacorossi Imprese Srl Settore Terziario, suddivisa sul territorio nazionale in 2 Sedi Operative, le quali a loro volta comprendono le postazioni come sotto riportate, le parti convengono che le rappresentanze sindacali (RSU/RSA) siano una per ogni Sede Operativa.

- **Sede Operativa del Lazio** con sede in Roma competente per le regioni:

Lazio	**Dipendenti n. 43**
Roma	
Sede	n. 12
Sede Operativa	n. 31
Toscana	**Dipendenti n. 6**
Pisa	n. 6
Lombardia	**Dipendenti n. 2**
Milano	n. 2
Abruzzo	**Dipendenti n. 6**
L'Aquila	n. 5
Pescara	n. 1
Sardegna	**Dipendenti n. 16**
Cagliari	n. 7
Olbia	n. 2
S. Antioco (CA)	n. 6
Sassari	n. 1
TOTALE	**n. 73**

- **Sede Operativa della Campania** con sede in Napoli competente per le regioni:

Campania	**Dipendenti n. 65**
Napoli	n. 37
Licola (NA)	n. 1
Bacoli (NA)	n. 5
Nola (NA)	n. 3
Pozzuoli (NA)	n. 1
Salerno	n. 7

Benevento	n.	3
Avellino	n.	3
Avella (AV)	n.	1
Ariano Irpino (AV)	n.	1
Maddaloni (CE)	n.	1
S.M. Capua Vetere (CE)	n.	1
Calvi Risolta (CE)	n.	1

Puglia	**Dipendenti**	**n. 8**
Bari	n.	5
Lecce	n.	3

Basilicata	**Dipendenti**	**n. 5**
Potenza	n.	2
Matera	n.	1
Maratea	n.	1
Policoro (MT)	n.	1

Calabria	**Dipendenti**	**n. 6**
Cosenza	n.	5
Vibo Valentia	n.	1

Molise	**Dipendenti**	**n. 4**
Campobasso	n.	3
Venafro (IS)	n.	1

TOTALE n. 88

1.5 Per la loro costituzione e la loro composizione valgono le norme e le modalità definite nel "Protocollo Aggiuntivo al presente accordo in tema di Funzionamento delle Relazioni Sindacali", che ne fa parte integrante.
Pertanto l'informativa e le materie negoziali del livello decentrato saranno attivate con le seguenti modalità.

1.6 Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale, incontri, informativi, preventivi e consuntivi con le RSA/RSU

Tali incontri, informativi, preventivi e consuntivi, avranno per oggetto:

- Formazione svolta;;
- Andamento delle politiche di sviluppo e le relative implicazioni occupazionali;

- Distribuzione degli orari di lavoro
- Salute ed integrità fisica dei lavoratori;
- Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o particolari problematiche.

In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.

Le parti confermano che il sopraccitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.

Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronti, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.

1.7 Per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni Sindacali", così come definito al precedente art. 1, le parti concordano di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali, le parti hanno convenuto di disciplinare le modalità così come definite nel "Protocollo Aggiuntivo" al presente accordo, che ne fa parte integrante.

1.8 <u>Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA</u>

In coerenza con quanto richiamato all'art. 1) in tema di "soggetti sindacali riconosciuti" e con quanto convenuto allo stesso art. 1.4) in tema di "rappresentanze sindacali", viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA, composto da un delegato per ogni RSA/RSU; uno per la sede operativa del Lazio e uno per la sede operativa della Campania.
In caso di modifiche sostanziali dell'organizzazione così come delineato, le parti si rincontreranno per ridefinire la materia.
Tali componenti saranno designati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed i loro nominativi, solo nella prima applicazione del presente accordo, saranno comunicati alla Direzione Jacorossi Imprese Srl entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.

1.9 Gruppo di lavoro per le pari opportunità

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13/12/84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscono pari opportunità di lavoro.
A tale fine viene costituito il gruppo di lavoro per le "Pari Opportunità" composto da due componenti, di cui uno designato dalla Jacorossi Imprese Srl e uno dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il gruppo di lavoro costituisce lo strumento che ha il compito di:

- Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
- Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.

Il gruppo di lavoro, annualmente, riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti il presente accordo.

1.10 Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza

Con riferimento al Decreto Legislativo 626/94, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e la logica tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (R.L.S.)

- Elezione di un rappresentante per la sede operativa del Lazio e un rappresentante per la sede operativa della Campania, in conformità a quanto disposto dalla stessa legge sopra richiamata e secondo le modalità previste dalla stessa;

- Per l'espletamento dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 626/94, il R.L.S. avrà a disposizione permessi così come previsto dall'accordo nazionale tra Confcommercio e OO.SS. applicativo del Decreto Legislativo 626/94, fermo restando che, al termine del primo anno, le parti si incontreranno per verificare la congruità di quanto previsto, in materia di permessi dalla legge (ivi compresi quelli per la formazione), rispetto alle esigenze funzionali dell'organizzazione a tutela della sicurezza.

- Il R.L.S. ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda . Tale formazione si svolgerà utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente;

- In applicazione dell'art. 1 del Decreto Legislativo 626/94, le riunioni periodiche potranno essere convocate anche dal delegato della sicurezza, qualora si presentino motivate situazioni di rischio.

ART. 2) FORMAZIONE

Constatato che la gestione di tale materia assume rilevanza, anche a fronte dei possibili processi di sviluppo aziendale;
Considerato che tali processi potrebbero produrre l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi specifici volti a qualificare i lavoratori di Jacorossi Imprese settore terziario;
Preso atto della volontà dell'azienda di sviluppare comunque le attività formative, le parti convengono di incontrarsi annualmente per la presentazione dei progetti predisposti dall'Azienda sulla base delle indicazioni dichiarate in premessa di cui al presente articolo.
Le parti, laddove concordano sull'opportunità di predisporre specifici progetti, sottoporranno gli stessi agli organismi regionali, nazionali ed europei competenti all'erogazione e all'utilizzo degli eventuali fondi per la formazione.

ART. 3) MERCATO DEL LAVORO

Le parti, in caso di modifiche legislative e/o contrattuali che dovessero intervenire in materia, si impegnano ad incontrarsi per analizzarne i contenuti e le eventuali conseguenze in ambito aziendale.

ART. 4) ORARIO DI LAVORO – FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

Fatto salvo, quanto previsto in materia dal CCNL del "Terziario della Distribuzione e dei Servizi" e quanto previsto a livello decentrato in materia, alla luce delle attuali esigenze organizzative-operative aziendali, l'orario di lavoro viene così definito:

4.1 **ORARIO DI LAVORO** (38 ORE SETTIMANALI)

Sede di Roma **C.C.T. Roma** **P.I.P. Sassari** **C.C.T. Milano** **P.I.P. Cagliari** **C.C.T. Firenze** **Postazione Olbia**	lunedì/giovedì Venerdì	8,30-13,00 = 13,45-17,15 8,30-14,30
P.I.P L'Aquila	lun/mer/ven Mar/gio	7,45-13,45 7,45-13,45 = 14,25-18,15
C.C.T. Napoli **Postazione Caserta** **P.I.P. Salerno** **P.I.P. Avellino**	lun/mer/gio/ven Martedì	8,00-13,00 = 13,30-15,30 8,00-13,00 = 13,30-18,30
P.I.P Bari **P.I.P. Lecce**	mar/mer/gio/ven lunedì	8,00-13,00 = 13,30-15,30 8,00-13,00 = 13,30-18,30
Postazione Potenza **Postazione Matera** **P.I.P. Campobasso**	lun/mar/gio/ven mercolelì	8,00-13,00 = 13,30-15,30 8,00-13,00 = 13,30-18,30
P.I.P. Cosenza **Postazione Vibo Valentia**	lun/mar/mer/ven giovedì	8,00-13,00 = 13,30-15,30 8,00-13,00 = 13,30-18,30

4.2) Per i cantieri di lavoro l'orario verrà definito a seconda delle esigenze operative e della Clientela.

4.3) Sulla base di quanto previsto dal CCNL del "Terziario della Distribuzione e dei Servizi", l'Azienda si riserva, laddove esigenze organizzative lo richiedano, di predisporre un progetto di "Flessibilità dell'orario fatto salvo il confronto preventivo sullo stesso.

ART.5) COMANDO O DISTACCO

Fermo restando quanto previsto dal D.L. n. 72 del 25/02/01 e le successive circolari ministeriali e dell'INPS in materia di "Comando o Distacco", l'Azienda potrà avvalersi di detto istituto.

Il personale verrà comandato o distaccato tenendo conto delle qualificazioni professionali in relazione alle attività da svolgere ed ai tempi di esecuzione.

Tale impiego è rivolto anche al mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi.

ART. 6) REPERIBILITA'

Nel caso in cui i servizi e/o lavori affidati all'Azienda prevedessero e/o obbligassero ad intervenire in ogni momento, la Società, provvederà ad informare gli addetti interessati della istituzione nei loro confronti della necessità che essi siano reperibili e del periodo dello stesso, che non potrà superare i 15 gg. mese

6.1. In tale circostanza la Società corrisponderà "una indennità di reperibilità" pari – per ogni giornata oggetto dell'obbligo, a:

- Lit. 20.000 lorde per i giorni feriali
- Lit. 35.000 lorde per le giornate di sabato
- Lit. 50.000 lorde per le giornate festive e domeniche.

COMPENSI E RETRIBUZIONE IN CASO DI INTERVENTO

6.2 Nel caso in cui la complessità del problema – sottoposto telefonicamente - necessitasse dell'intervento diretto, l'Azienda autorizza il dipendente all'utilizzo della autovettura privata, corrispondendo l'indennità chilometrica, fissata dalla vigente procedura per il percorso "abitazione-impianto e ritorno";

6.3 Solo e limitatamente al tempo impiegato per l'esecuzione dell'intervento stesso, - risultante dal buono di lavoro – verranno retribuite le ore di straordinario effettuate come previsto dal vigente CCNL.

6.4 L'indennità di Reperibilità è onnicomprensiva di tutti gli oneri diretti, indiretti e riflessi e, pertanto, non sarà base di calcolo per nessun istituto contrattuale, ivi compreso il T.F.R.

MODALITA' DI INTERVENTO

6.5 Il lavoratore dovrà trovarsi sull'impianto - oggetto della reperibilità – nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 45 minuti dalla chiamata.

ART. 7) TRASFERTA O MISSIONI

7.1. La Società, - giusto quanto previsto dal vigente CCNL – ha facoltà di inviare personale in trasferta e/o in missione temporanea per mantenere il livello produttivo a livello ottimale.

7.2 Il personale inviato in trasferta – per periodi superiori ad un mese - usufruirà, a carico dell'azienda, del rimborso delle spese di viaggio una volta al mese, in coincidenza del sabato e domenica, per rientrare presso la propria residenza.

ART. 8) TRASFERIMENTI

8.1 Al personale – eventualmente trasferito - verrà elargito – oltre a quanto previsto dal Contratto CCNL Commercio – una somma "UNA TANTUM" di Lire 3.000.000 lordi.

8.2 Il trasferimento dei lavoratori verrà comunicato nei termini previsti dal vigente CCNL.

8.3 Il personale interessato sarà inviato in trasferta – presso la nuova sede – 45 giorni prima della data di trasferimento.

ART. 9) BUONI PASTO

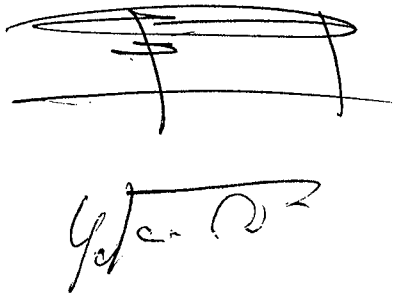
Per ogni giorno di presenza al lavoro con un orario superiore a cinque ore, verrà erogato un buono pasto di L. 10.000 a carico dell'Azienda con decorrenza 1 novembre 2001.

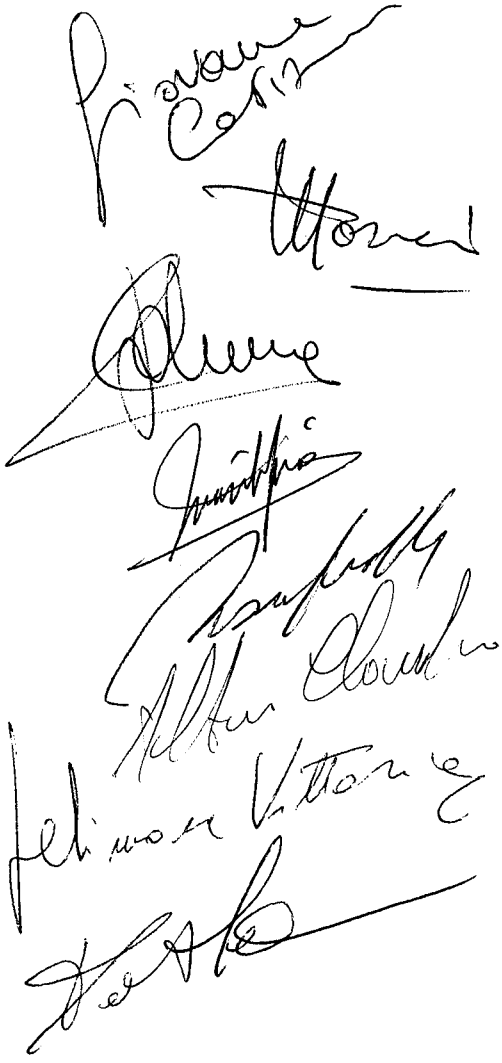
ART. 10) SALARIO VARIABILE

Le parti in coerenza con il modello di Relazioni Sindacali definito con il presente accordo, si impegnano ad incontrarsi entro il 30/6/2002 allo scopo di valutare l'esigenza e l'opportunità per la istituzione di un meccanismo di "salario variabile" collegato a positivi risultati economici e gestionali della Soc. Jacorossi Imprese Srl, secondo quanto previsto dal prot. del luglio 93 nonché da quanto, sempre in materia é previsto dal CCNL.

ART.11) DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente accordo decorre dal 1/11/2001 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2005





Protocollo aggiuntivo all'accordo aziendale nazionale Jacorossi Imprese Srl settore Terziario in tema di Funzionamento delle Relazioni Sindacali

- Valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL "Settore Terziario" e dal presente accordo aziendale in tema di rappresentanza e di funzionamento delle relazioni sindacali.

- Presa visione del montante delle ore di permesso retribuito, disponibili per l'esercizio dell'attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori che dai loro rappresentanti eletti e/o nominati in forza delle norme di Legge e con le procedure contrattuali vigenti.

- Considerato quanto convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo, in tema di regole per la elezione delle RSU, nonché per il funzionamento delle attività sindcali di cui all'Accordo Interconfederale del 27/5/94 "Settore Terziario".

Le parti hanno convenuto:

A) Le RSU/RSA dovranno essere costituite così come previsto all'art. 1 dell'accordo.

B) Il diritto a promuovere la costituzione delle RSU/RSA è di spettanza delle OO.SS. competenti per territorio e firmatarie del presente accordo.

C) Le modalità di elezioni delle RSU/RSA saranno quelle previste dall'Accordo Interconfederale del 27/5/94.

D) La RSU/RSA sarà composta da un numero di tre rappresentanti per la sede operativa Lazio e tre rappresentanti per la sede operativa Campania.

E) A partire dal 1 gennaio 2002, per espletamento dell'attività sindacale delle RSU/RSA elette a livello territoriale vengono rese disponibili 2 ore annue retribuite per ogni lavoratore dipendente appartenente al territorio di competenza. Al riguardo, ad esclusione delle ore retribuite di cui alla lettera a) dell'art. 26 del CCNL 03/11/94 nonché delle ore spese per incontri richiesti dalla Direzione, le parti si danno comunque atto che il monte ore così come definito non potrà essere superato anche se il diritto viene esercitato contemporaneamente da tutti i componenti la RSU/RSA.

 Le parti si incontreranno per verificare la congruità dei permessi indicati al suddetto punto, sulla base delle esigenze funzionali.

Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della RSU/RSA e/o delle OO.SS. competenti per territorio.

F) A partire dal 1 Gennaio 2002, ogni dipendente avrà diritto a partecipare alle assemblee nel limite di 12 ore retribuite annue.

Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della RSU/RSA e/o OO.SS. competenti per territorio.

G) A partire dal 1 Gennaio 2002, per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al "Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA", così come previsti all'art. 2) dell'accordo, vengono rese disponibili 48 ore retribuite annue pari a rispettive 24 ore annue per ognuno dei delegati costituenti il "Coordinamento Nazionale" ad esclusione delle ore spese per incontri richiesti dalla Direzione.

Al riguardo, le parti si danno comunque atto che il monte complessivo annuo così come sopra definito, non potrà superare le 192 ore nell'arco di durata dell'accordo aziendale nazionale Jacorossi Imprese Srl stabilito in quattro anni.

Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di permesso di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionali.

H) A partire dal 1 gennaio 2002, per espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al "Gruppo di lavoro per le pari opportunità", così come previsti all'art. 2 dell'Accordo Nazionale, vengono rese disponibili 24 ore retribuite annue per il rappresentante delle OO.SS. costituenti il Gruppo.

Al riguardo, le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 96 ore nell'arco di durata dell'Accordo Aziendale Nazionale Jacorossi Imprese Srl stabilito in quattro anni.

Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Allo scopo di facilitare l'attività dei componenti gli "strumenti" di cui alle lettera A1) e A2) dell'art. 2 dell'"Accordo" le parti hanno convenuto sull'opportunità di:

La Jacorossi Imprese Srl. per lo svolgimento dei lavori dei componenti gli "strumenti" di cui sopra, metterà a disposizione presso la propria Sede Operativa di Roma, Via della Travicella 61, una apposita sala riunioni.
La Jacorossi Imprese Srl., inoltre, in occasione delle riunioni formalmente convocate per le rispettive attività sopra richiamate, sosterrà a suo completo carico, per il personale soggetto a viaggi, le spese di viaggio (in treno 2^ classe) mentre per le altre spese di vitto, riconoscerà un rimborso fino ad un massimo di Lire 60.000 per ogni giornata di attività. Sia le spese di viaggio che le altre spese di vitto saranno riconosciute previa presentazione di ricevute fiscali di spesa.
Le parti allo scopo di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali, ai vari livelli coinvolti nella pratica gestione dell"Accordo Aziendale Nazionale", concordano di mettere a disposizione l'utilizzo dei rispettivi e corrispondenti "FAX" e/o "Caselle di Posta Elettronica" come da elenco che verrà fornito successivamente e il cui aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicato dalle strutture interessate.
In tale ambito, le parti valuteranno la possibilità di realizzare e rendere disponibile una sezione sindacale specifica all'interno del sito intranet aziendale.
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso delle modalità di cui al presente "Protocollo" concordano sull'opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello delle "Relazioni Sindacali" che per esaminare, in tale ambito, l'utilizzo del monte ore retribuito disponibile.